



COMUNE DI CASALEONE

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

N°23 Reg. delib.	Ufficio competente EDILIZIA PUBBLICA
---------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento del Comune di Casaleone 2019-2021 - Art. 2 comma 594 della legge n. 244 del 21/12/2007 (legge finanziaria 2008)
---------	---

Oggi **diciotto** del mese di **febbraio** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore 18:25, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Gennari Andrea	Sindaco	Presente
Cagalli Stefano	Vice Sindaco	Presente
Fazioni Monica	Assessore	Assente
Bianchi Alessandro	Assessore	Presente
Contarelli Luciana	Assessore	Presente

4	1
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Mazzocco Chiara.

Il Sig. Gennari Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento del Comune di Casaleone 2019-2021 - Art. 2 comma 594 della legge n. 244 del 21/12/2007 (legge finanziaria 2008)
----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la legge n. 244 del 21/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni;
- che, in particolare, l'art. 2, comma 594, prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
 - a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
 - a) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
 - b) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Considerato:

- che il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze;
- che il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implicino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato dalla documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici;

Dato atto:

- che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno ed alla Sezione Regionale della Corte dei conti competente;
- che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del D. Lgs 165/2001 e dall'articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2002);

Rilevato:

- che il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, sentita l'Agenzia del Demanio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui trattasi, di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'esito della ricognizione propedeutica all'adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594, i dati relativi a:
 - a) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o, in ogni caso, dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
 - a) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità;

Visti i numerosi, recenti provvedimenti di finanza pubblica e “*spending review*”:

- Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122;
- D.l. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2011 n. 111;
- Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 16 settembre 2011 n. 148 (in particolare art. 16);
- D.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135 (il decreto della "spending review");
- Legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), articolo 1 commi 143 e 144, che prevedono l'inapplicabilità delle disposizioni inerenti i divieti di acquisti di autovetture di servizio agli acquisti effettuati *per i servizi sociali e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*;
- D.l. 31.08.2013 n. 101 convertito con modificazioni in L. 30.10.2013 n. 125, art. 1 *“Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione”*, comma 1, primo periodo;
- Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), articolo 1 comma 489 e seguenti, in parte di modifica della legge 12.11.2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012);
- Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014 n. 89, in vigore dal 24 giugno 2014 - art. 15 *“Spesa per autovetture”*;
- D.l. 19 giugno 2015 n. 78 *“Disposizioni urgenti in materia di enti locali”*, convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125*;
- Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), articolo 1 comma 636, che proroga al 31 dicembre 2016 i divieti di acquisto di autovetture di servizio previsti dalla L. 228/2012 ss.mm.ii.;
- Legge di Bilancio 11.12.2016 n. 232 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”*;
- Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*, convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96, in particolare art. 14bis *“Acquisto di immobili pubblici”*;
- Legge 27.12.2017 n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* che conferma le disposizioni vigenti in materia di personale;
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 62/L, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, art. 1 comma 905 ss.;

Richiamati in particolare

- l'art. 1 comma 144 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) che prevede l'inapplicabilità delle disposizioni inerenti i divieti di acquisti di autovetture di servizio agli acquisti effettuati *per i servizi sociali e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*;

- l'art. 15 "Spesa per autovetture" del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014 n. 89, in vigore dal 24 giugno 2014, che prevede:

"1. Il comma 2 dell'articolo 5 del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate ...*omissis*... per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, ...*omissis*....";

- l'art. 1 "*Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione*" comma 1 del D.l. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in Legge 30 ottobre 2013 n. 125;

"1. All'articolo 1, comma 143, della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), le parole: ".... Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato [articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012](#), il limite di spesa previsto dall'[articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.";

Visto l'articolo 1 comma 141 della Legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), che prevede che le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 196/2009 ss.mm.ii., non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili ed arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti *omissis* verifica preventivamente i risparmi realizzabili", che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del comma; la violazione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti;

Preso atto, in materia di misure di razionalizzazione della spesa pubblica, delle disposizioni che prevedono la riduzione dei canoni di locazione passiva di immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi inerenti contratti di nuova stipulazione nella misura del 15% sul valore ritenuto congruo dall'Agenzia del Demanio e dato in merito atto che l'Ente non utilizza immobili in locazione passiva per l'esercizio delle funzioni istituzionali;

Visti i vincoli in materia di acquisto a titolo oneroso di immobili posti dall'art. 12 del D.l. n. 98/2011 convertito in L. 111/2011 come modificato dall'art. 1 comma 138 della legge n. 228/2012 (L. Stabilità 2013) e le relative deroghe:

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziare con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. **La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.**

1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso nè stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la

locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. *omissis*

1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica.

1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

Richiamata altresì l'interpretazione autentica dell'art. 12, comma 1-quater, del D.l. 98/2011, di cui all'articolo 10bis del Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni in Legge 6 giugno 2013 n. 64, che esclude espressamente dal novero degli atti di acquisto di immobili a titolo oneroso vietati per l'anno 2013, fatto salvo il rispetto del patto di stabilità interno, *le procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché le permuta a parità di prezzo e le operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compensi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali;*

Atteso che la legge di bilancio 2019-2021 – n. 145 del 30.12.2018 - prevede al comma 905 alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) in termini di razionalizzazione delle spese, condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo ed il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, disapplicando nella fattispecie i seguenti vincoli:

- **obbligo di comunicazione** al Garante delle telecomunicazioni **delle spese pubblicitarie** effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987);
- **obbligo**, per le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co. 2, del D.lgs. 165/2001), di adozione di **piani triennali** per l'individuazione di misure finalizzate alla **razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali - comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007 -, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture;
- **divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 e divieto, a decorrere dall'anno 2011, di effettuare spese per autovetture** (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), **per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009** - commi 12 e 14 dell'articolo 6 del Dl 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi;
- **divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di effettuare operazioni di acquisto di immobili salvo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità** attestata dal responsabile del procedimento - comma 1-ter dell'articolo 12 del Dl 98/2011, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno per gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- **divieto, a decorrere dal 1° maggio 2014, di effettuare spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011** - comma 2 dell'articolo 5 del Dl 95/2012;
- **obblighi, da parte delle pubbliche amministrazioni, di riduzione delle spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili**, anche attraverso il recesso contrattuale - articolo 24 del Dl 66/2014;

Dato atto che per il Comune di Casaleone non ricorre l'applicazione delle citate disposizioni di semplificazione;

Richiamata altresì la legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, prevede:

- **l'obbligo**, per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **di provvedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività, esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti**, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente – art. 1 comma 512 Legge 228/2015;

- **la predisposizione a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) di un Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione da approvare dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, che contenga, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica - articolo 1 comma 513;**

- la programmazione, a cura di Consip SpA o del soggetto aggregatore interessato, sentita l'Agid, degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, con proposta alle amministrazioni pubbliche ed alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa e promozione dell'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni - **articolo 1 comma 514;**

- la procedura descritta ai commi 512 e 514 della legge n. 208/2015 quale obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, con priorità di utilizzo dei risparmi per investimenti in materia di innovazione tecnologica – articolo 1 comma 515;

Atteso:

- che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2017, n. 164, è stato approvato il Piano triennale per l'informatica 2017-2019 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 513 della legge n. 208/2015;

- che sul sito web dell'Agenzia per l'Italia digitale al seguente indirizzo: pianotriennale-ict.italia.it sono pubblicati il decreto e l'allegato Piano Triennale, quale documento di indirizzo strategico ed economico destinato a tutta la Pubblica Amministrazione che deve accompagnare e supportare la trasformazione digitale del Paese, definendo:

- le linee operative di sviluppo dell'informatica pubblica;
- il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA;
- gli investimenti ICT del settore pubblico secondo le linee guida europee e del Governo;

- che il Piano ha previsto obiettivi di risparmio riferiti al triennio 2016-2018 escludendo la spesa effettuata tramite Consip e le altre centrali di committenza e favorendo percorsi di riqualificazione della spesa, di ottimizzazione e controllo della spesa, in particolare indicando tra le azioni accordi di collaborazione tra

amministrazioni per la gestione dei servizi applicativi e la realizzazione di piattaforme comuni, soluzioni sussidiarie, soluzioni in riuso, dettagliandole per servizio/infrastruttura informatica per il triennio 2017-2018-2019;

Richiamato l'art. 113 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", che prevede che le risorse corrispondenti al 20% del Fondo per le funzioni tecniche, escluse risorse derivanti da finanziamenti europei ed altri fondi a destinazione vincolata, sono destinate, oltre che all'attivazione di tirocini informativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico;

Considerato che, stante l'applicazione dall'esercizio 2016 della normativa in materia di contabilità armonizzata, il piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2018-2020 risulta coerente con l'arco temporale del bilancio di previsione finanziario (art. 162 ss. del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed art. 11 D. Lgs. 23.06.2011 n. 118) in quanto di durata triennale e che tuttavia nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell'annualità del bilancio in relazione al quale l'ordinamento prevede l'aggiornamento annuale del bilancio di previsione finanziario comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, anche il piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento delle strutture comunali sarà aggiornato annualmente in concomitanza con il bilancio;

Dato atto:

- che i competenti settori dell'Amministrazione Comunale hanno provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del piano triennale di razionalizzazione delle voci di spesa indicate dall'art. 2, comma 594, della legge finanziaria 2008, come da allegato "A" e relativi suballegati;

Considerato:

- che le misure e gli interventi previsti nel piano triennale impegnano i competenti Responsabili di Servizio ai fini del contenimento delle spese per il triennio 2019-2021;
- che il piano triennale è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune;
- che nel corso del triennio 2019-2021 si attuerà un costante monitoraggio delle normative di razionalizzazione delle spese di funzionamento e dell'attivazione di misure/interventi di razionalizzazione ed efficientamento ulteriori rispetto a quelle già attuate impegnando in tal senso i competenti Responsabili di Servizio;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e dei controlli interni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati;

Con voti unanimi favorevoli espresse nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1 Di approvare l'allegato piano delle spese di funzionamento per il triennio 2019-2021, articolato in schede per tipologia di beni o dotazioni strumentali, contenente misure finalizzate alla razionalizzazione secondo il principio di economicità delle voci di spesa ivi indicate, comprensivo di dati consuntivi delle spese sostenute nell'anno precedente;

- 2 Di comunicare l'adozione del piano a tutti i Responsabili dei Servizi invitandoli a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel piano;
- 3 Di incaricare il Segretario Comunale in collaborazione i Responsabili di Settore, ciascuno per la parte di competenza, a trasmettere al Settore Economico-Finanziario-Amministrativo una relazione a consuntivo, con cadenza annuale, da inviare all'organo di revisione contabile ed alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti tramite il sistema applicativo Con.Te. giusta nota della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto prot. n. 8107 in data 26.09.2018;
- 4 Di provvedere alla pubblicazione all'Albo pretorio *on line* del piano triennale 2019-2021 ed al deposito di una copia presso l'Ufficio Finanziario;
- 5 Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario / D.U.P. 2019-2020-2021;
- 6 Di procedere all'aggiornamento del piano triennale di cui trattasi a seguito dell'approvazione di eventuali provvedimenti di variazioni di bilancio incidenti sulle voci di spesa indicate nel piano stesso;
- 7 Di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo pretorio ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Con separata votazione unanime e palese espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento, data l'urgenza di procedere alla programmazione economico-finanziaria per l'esercizio in corso e per il triennio 2019-2021, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento del Comune di Casaleone 2019-2021 - Art. 2 comma 594 della legge n. 244 del 21/12/2007 (legge finanziaria 2008)
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Gennari Andrea

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Mazzocco Chiara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento del Comune di Casaleone 2019-2021 - Art. 2 comma 594 della legge n. 244 del 21/12/2007 (legge finanziaria 2008)

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-02-19

Il Responsabile del servizio
F.to Mazzocco Chiara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento del Comune di Casaleone 2019-2021 - Art. 2 comma 594 della legge n. 244 del 21/12/2007 (legge finanziaria 2008)

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-02-19

Il Responsabile del servizio
F.to Farinazzo Roberta

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 23 del 18-02-2019

**Oggetto: Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento del
Comune di Casaleone 2019-2021 - Art. 2 comma 594 della legge n. 244
del 21/12/2007 (legge finanziaria 2008)**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 205.

li 25-02-2019

L' INCARICATO
F.to Bonfante Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 23 del 18-02-2019

Oggetto: Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento del Comune di Casaleone 2019-2021 - Art. 2 comma 594 della legge n. 244 del 21/12/2007 (legge finanziaria 2008)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

li 25-02-2019

L'INCARICATO
F.to Bonfante Lucia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa